



LE START-UP INNOVATIVE: NOVITÀ NORMATIVE E OPPORTUNITÀ DELL'AREA FIORENTINA



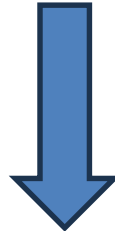
finanza@promofirenze.it

Incentivi fiscali legati alle start up innovative

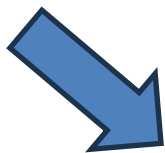
Tre tipologie di interventi:



Incentivi e deroghe al
diritto tributario diretti
ai soggetti che
investono in start up
innovative



Incentivi e deroghe al
diritto tributario diretti
alle start up innovative



Incentivi diretti a
soggetti che lavorano
con e per le start up
innovative



Incentivi fiscali legati alle start up innovative

Tre tipologie di interventi:

**Incentivi e deroghe al
diritto tributario
diretti ai soggetti che
investono in start up
innovative**

Incentivi e deroghe al
diritto tributario diretti
alle start up innovative

Incentivi diretti a
soggetti che lavorano
con e per le start up
innovative



Il ruolo chiave degli investimenti privati

Il legislatore ha posto un'attenzione particolare sull'incentivo agli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.

L'obiettivo è chiaro: far affluire capitali privati per sostenere la crescita e lo sviluppo di queste realtà ad alto potenziale.



Incentivi all'investimento in start up innovative

Detrazione/deduzione legata all'importo investito nel capitale sociale delle start up innovative

Soggetti beneficiari

- Persone fisiche
- Società

Tipologia di aiuti

- Ordinario
- In Regime «de minimis»
- Ordinario



Incentivi all'investimento per le persone fisiche:

Detrazione IRPEF Ordinaria

A decorrere dall'anno 2017, **detrazione pari al 30%** dell'importo investito nel capitale sociale, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative.

L'importo non detratto per incapienza può essere riportato negli anni successivi, ma non oltre il terso.

Investimento massimo detraibile **€ 1.000.000,00** nel singolo periodo di imposta.

L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione antecedente, anche parziale, comporta l'obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.



Incentivi all'investimento per le persone fisiche :

Detrazione IRPEF Ordinaria

NOVITA'
L. 193/2024

Le agevolazioni sono concesse per la **durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale** del R.I.

L'agevolazioni **non si applicano se:**

- se l'investimento genera una **partecipazione qualificata** superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance
- se il contribuente è anche **fornitore di servizi** alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile



Incentivi all'investimento per le persone fisiche : Non imponibilità plusvalenze

NOVITA'
L. 162/2024

Non sono imponibili IRPEF le plusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni** al capitale di imprese start up innovative,

- **acquisite** mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1.6.2021 al 31.12.2025** e
- **possedute per almeno tre anni**

Il regime di esenzione vale solo per gli investimenti “ordinari” e non per quelli effettuati in Regime «de minimis».



Incentivi all'investimento per le persone fisiche : Non imponibilità redditi di capitale

NOVITA'
L. 162/2024

Non sono imponibili IRPEF i redditi di capitale derivanti dalle **partecipazioni acquisite dal 2024 in organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, **che investono prevalentemente** nel capitale sociale di una o più imprese **start up innovative**.

A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere **acquisite entro il 31.12.2025** e **detenute per almeno 3 anni**.



Incentivi all'investimento per le persone fisiche :

Non imponibilità plusvalenze

NOVITA'
L. 162/2024

Non sono soggette ad IRPEF le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, già possedute alla data del 25.5.2021, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano **reinvestite in imprese start up** innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.



Incentivi all'investimento per le persone fisiche:

Detrazione in Regime «de minimis»

Detrazione pari al 50% dell'importo investito nel capitale sociale, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative.

NOVITA' → La percentuale è incrementata al **65% a decorrere dall' 1.1.2025.**

Investimento massimo detraibile **€ 100.000,00** nel singolo periodo di imposta.

In caso di investimenti in convertendo, si considera la data del bonifico alla start up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.



Incentivi all'investimento per le persone fisiche: Detrazione in Regime «de minimis»

NOVITA'
L. 162/2024

Per gli **investimenti effettuati dal 2024**, in caso di incapacienza, è stata introdotta la **possibilità di convertire l'importo della detrazione non fruibile in dichiarazione in un credito d'imposta** utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione in F24.

Il credito d' imposta è utilizzabile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.



Incentivi all'investimento per le persone fisiche: Detrazione in Regime «de minimis»

NOVITA'
L. 193/2024

L'incentivo **non si applica se:**

- l'investimento genera una **partecipazione qualificata superiore al 25%** del capitale sociale o dei diritti di governance;
- il contribuente è anche **fornitore di servizi alla start up**, direttamente ovvero attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento portato a beneficio.



Incentivi all'investimento per le persone fisiche: Detrazione in Regime «de minimis»

NOVITA'
L. 193/2024

L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione antecedente, anche parziale, comporta l'obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente.

Le agevolazioni sono concesse per la **durata massima di 3 anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale** del R.I.



Incentivi all'investimento per le società:

Deduzione IRES Ordinaria

A decorrere dall'anno 2017, **non concorre alla formazione del reddito** dei soggetti passivi IRES (diversi da imprese start-up innovative) **il 30% della somma investita nel capitale sociale** di una o più start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up innovative.

Investimento massimo detraibile **€ 1.800.000,00** nel singolo periodo di imposta.

L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione antecedente, anche parziale, comporta il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.



Incentivi all'investimento per le società: Deduzione IRES Ordinaria

NOVITA'
L. 193/2024

Le agevolazioni sono concesse per la **durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale** del R.I.

L'agevolazioni **non si applicano se:**

- se l'investimento genera una **partecipazione qualificata** superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance
- se il contribuente è anche **fornitore di servizi** alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile



Incentivi fiscali legati alle start up innovative

Tre tipologie di interventi:

↙

Incentivi e deroghe al diritto tributario diretti ai soggetti che investono in start up innovative

↓

Incentivi e deroghe al diritto tributario diretti alle start up innovative

↘

Incentivi diretti a soggetti che lavorano con le start up innovative



Riduzione degli oneri per l'avvio dell'attività (e non solo)

Le Start up innovative sono esonerate dal pagamento:

- dell'**imposta di bollo** e dei **diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel R.I.
- del **diritto annuale** dovuto in favore delle Camere di Commercio

Questi esoneri sono dipendenti dal mantenimento dei requisiti e durano comunque non oltre il quinto anno di iscrizione



Agevolazioni fiscali delle start up: società di comodo

Non assoggettabilità alla disciplina delle società non operative, cioè le c.d. "società di comodo"!

Detta disciplina prevede presunzioni di reddito minimo e conseguenti limitazioni nell'utilizzo delle perdite fiscali, nonché limitazioni all'utilizzo dei crediti IVA.

Questa esclusione è un notevole vantaggio in termini di flessibilità e pianificazione fiscale per le start-up, specialmente nelle fasi iniziali in cui i ricavi potrebbero essere limitati o assenti.



Agevolazioni fiscali delle start up: utilizzo del credito IVA

Generalmente, i rimborsi IVA le compensazioni IVA superiori a € 5.000,00 richiedono l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Per le Start up innovative è € **50.000,00** la soglia oltre la quale scatta l'obbligo del visto di conformità, ciò al fine di semplificare e velocizzare l'utilizzo e l'ottenimento di eventuali rimborsi IVA.

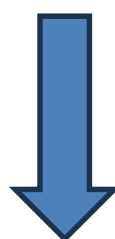


Incentivi fiscali legati alle start up innovative

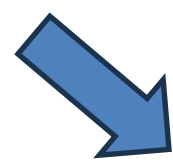
Tre tipologie di interventi:



Incentivi e deroghe al
diritto tributario diretti
ai soggetti che
investono in start up
innovative



Incentivi e deroghe al
diritto tributario diretti
alle start up innovative



**Incentivi diretti a
soggetti che lavorano
con e per le start up
innovative**



Agevolazioni fiscali per dipendenti e collaboratori

Gli strumenti finanziari assegnati a titolo di remunerazione a dipendenti, collaboratori continuativi e amministratori di Start up innovative **non concorrono a formare il reddito imponibile.**

L'esenzione opera sia ai **fini fiscali** che ai **fini contributivi**.

Deroga al c.d. “principio di omnicomprensività” (art. 51, Tuir), secondo il quale, tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito.



Agevolazioni fiscali per dipendenti e collaboratori

Gli strumenti finanziari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono essere emessi dalla Start up innovativa con la quale il beneficiario intrattiene il rapporto di lavoro oppure da soggetti direttamente controllati da una Start up innovativa;
- non devono essere riacquistati dalla Start up innovativa o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla Start up innovativa ovvero che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start up innovativa.



Agevolazioni fiscali per fornitori di opere e servizi

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi

- a fronte dell'**apporto di opere e servizi** resi in favore di start-up innovative
- di **crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi**, ivi inclusi quelli professionali

non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.



Considerazioni finali

Il quadro normativo offre un ecosistema favorevole alle start-up innovative, con un forte focus sugli incentivi all'investimento di capitale privato e importanti agevolazioni dirette e indirette.

È fondamentale per imprenditori e investitori conoscere e sfruttare questi benefici per massimizzare le opportunità!!



Grazie per l'attenzione!!

Dott.ssa Martina De Dominicis – Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

